

agogis
Berufliche Bildung im Sozialbereich

Agogis Formazione professionale nel settore sociale



Berufsverband Fachperson Betreuung Schweiz



bvsm.ch Berufsverband Sozial-Management Schweiz /
un gruppo professionale nazionale della ASQ



curahumanis associazione professionale per la cura e l'assistenza

CURAVIVA.CH
ri

CURAVIVA Associazione degli istituti di cura e sociali svizzeri



INSOS Istituzioni sociali svizzere per persone handicappate

Tertianum

TERTIANUM AG

REGOLAMENTO D'ESAME

concernente

**l'esame professionale superiore per direttrici e direttori d'istituzione sociale e
socio-sanitaria**

del 

In base all'articolo 28 cpv. 2 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, l'ente finanziatore emettono, conformemente alla cifra 1.2, il seguente regolamento d'esame:

1 IN GENERALE

1.1 Scopo dell'esame

L'esame intende stabilire la capacità delle candidate e dei candidati di assumere la responsabilità operativa integrale di un'impresa nel settore sociale e sociosanitario con incarico politico sociale. Si tratta di istituzioni stazionarie, parzialmente stazionarie e ambulatoriali che, all'interno dell'istituto, presso clienti nelle loro abitazioni, in uffici o studi decentralizzati (educazione, cura, formazione o occupazione) per un lungo periodo di tempo si accollano funzioni essenziali che i clienti o i loro sistemi primari non sono in grado (non più o non ancora) di svolgere autonomamente.

Colei o colui che ha conseguito un diploma svizzero dispone delle necessarie competenze operative, che lo abilitano a dirigere, in un contesto complesso, una di queste organizzazioni, basandosi su principi etici, imprenditoriali, di economia aziendale e professionali (gerontologici, socialpedagogici, ecc.). Una particolare importanza deriva dalla competenza sociale e personale dei dirigenti, perché essi plasmano e dirigono un sistema con clienti in parte fortemente dipendenti e che richiedono un sostegno multiforme. Risulta inoltre essere di grande importanza la capacità di creare una cultura di fiducia, apprendimento e riflessione.

1.2 Istituti finanziatori

1.21 Le seguenti organizzazioni del mondo del lavoro formano l'ente finanziatore.

Agogis Formazione professionale nel settore sociale

Berufsverband Fachperson Betreuung Schweiz

bvsm.ch Berufsverband Sozialmanagement Schweiz / un gruppo professionale nazionale dell'ASQ

curahumanis associazione professionale per la cura e l'assistenza

CURAVIVA Associazione degli istituti di cura e sociali svizzeri

INSOS Istituzioni sociali svizzere per persone handicappate

TERTIANUM AG

1.22 L'ente finanziatore è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la protezione della qualità

2.11 Tutti i compiti in relazione con l'assegnazione del diploma vengono demandati a una commissione per la protezione della qualità (commissione QS). La commissione QS è composta da almeno 5 membri ed è eletta dall'ente finanziatore per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione QS si costituisce autonomamente. Raggiunge il quorum in presenza della maggioranza dei membri. Le delibere sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, decide la presidentessa o il presidente.

2.2 Mansioni della commissione QS

2.21 La commissione QS:

- a) emette la guida per questo regolamento d'esame e l'attualizza periodicamente;
- b) fissa, in accordo con l'ente finanziatore, le tasse d'esame, conformemente al disciplinamento degli emolumenti del 31.12.97 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)
- c) fissa la data e il luogo dell'esame di diploma;
- d) stabilisce il programma d'esame;
- e) predispone la messa a disposizione dei compiti d'esame ed esegue l'esame di diploma;
- f) nomina le perite e i periti, li prepara ai loro compiti e li impiega;
- g) decide sull'ammissione all'esame di diploma e su un'eventuale commissione d'esame;
- h) stabilisce le competenze richieste per ogni modulo e i requisiti richiesti per l'attestato di competenza
- i) controlla gli attestati di competenza, valuta l'esame di diploma e decide sul conferimento del diploma;
- j) tratta domande e reclami;
- k) esegue controlli periodici sull'attualità dei moduli, predispone la loro rielaborazione e fissa la durata di validità degli attestati di competenza;
- l) decide sul riconoscimento integrale o parziale di altri diplomi e di altre prestazioni;
- m) riconosce i moduli dei singoli offerenti e provvede al loro sviluppo qualitativo e alla protezione della qualità;
- n) riferisce sulla sua attività alle istanze preposte e all'UFFT
- o) provvede allo sviluppo e alla protezione della qualità, in particolare alla regolare attualizzazione del profilo per la qualificazione, corrispondente alle esigenze del mercato del lavoro;
- p) redige budget e conteggio dell'esame e li presenta all'ente finanziatore per l'approvazione.

2.22 La commissione QS può assegnare, con mandato, i compiti amministrativi, la direzione dell'esame e la direzione commerciale. Le rispettive richieste sono sottoposte alla decisione dell'ente finanziatore.

2.3 Pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. L'esame non è pubblico. In singoli casi la commissione QS può concedere eccezioni.

2.32 L'UFFT sarà invitato a tempo debito all'esame finale e sarà dotato dei necessari documenti.

3 MESSA A CONCORSO, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, COSTI

3.1 Messa a concorso

3.11 L'esame finale sarà messo a concorso in tutte le tre lingue ufficiali almeno 5 mesi in anticipo sull'esame.

3.12 La messa a concorso informa come minimo su:

- le date d'esame;
- l'emolumento d'esame;
- l'ufficio competente per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- lo svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione va aggiunto:

- a) un elenco sulla formazione professionale sostenuta e sul lavoro pratico;
- b) le copie dei certificati e attestati di lavoro richiesti per l'ammissione;
- c) le copie dei certificati di competenza o dei rispettivi attestati di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un certificato d'identità ufficiale con fotografia.

3.3 Abilitazione

3.31 È abilitato all'esame chi

- a) esibisce un diploma del terziario nel settore sociale e sanitario e può provare di avere almeno 3 anni di esperienza professionale nel settore sociale, sociosanitario o delle cure;

oppure

- b) possiede un altro diploma del terziario, può provare di avere almeno 3 anni di esperienza professionale nel settore sociale, sociosanitario e delle cure e documentare le necessarie cognizioni professionali con un corso di formazione/formazione continua di almeno 20 giorni;

oppure

- c) esibisce un attestato di capacità federale nel settore sociale e sanitario e può provare di avere almeno 5 anni di esperienza professionale nel settore sociale, sociosanitario o delle cure;

oppure

- d) possiede un altro attestato di capacità federale, può provare di avere almeno 5 anni di esperienza professionale nel settore sociale, sociosanitario o delle cure e documentare le necessarie cognizioni della branca con un corso di formazione/formazione continua di almeno 20 giorni;

e

- e) può provare di avere almeno 3 anni d'esperienza dirigenziale a livello di responsabile d'équipe e al momento dell'iscrizione o precedentemente dimostra di dirigere o avere diretto almeno un intero reparto di un'istituzione nel settore sociale, sociosanitario o delle cure;

- f) dispone dei necessari attestati di competenza o certificati di equipollenza conformi alla cifra 3.32.

Con riserva del pagamento, in tempo utile, delle tasse d'esame secondo la cifra 3.41 e la consegna puntuale e completa della tesi di diploma.

3.32 Gli attestati di competenza o i certificati di equipollenza dei 10 moduli susseguentemente elencati sono premesse per l'ammissione all'esame finale:

1. capacità dirigenziale e comportamento dirigenziale quale responsabile d'équipe
2. direzione dell'équipe orientata all'obiettivo
3. organizzazione e qualità del lavoro all'interno dell'équipe
4. basi di sviluppo dell'équipe e collaborazione
5. programmazione, attuazione e valutazione dei compiti dirigenziali (integrazione)
6. dirigere sé stesso e altri
7. personale
8. organizzazione
9. finanze
10. management normativo e strategico

Contenuto e requisiti dei singoli attestati di competenza sono fissati nelle descrizioni dei moduli dell'ente finanziatore. Questi sono elencati nel programma o nel suo allegato.

3.33 L'UFFT decide circa l'equipollenza degli attestati e diplomi stranieri.

3.34 La decisione sull'ammissione all'esame finale è comunicata per iscritto al candidato o alla candidata almeno 3 mesi prima dell'inizio dell'esame finale. Una decisione negativa contiene una motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici.

3.4 Costi

3.41 La candidata o il candidato pagano la tassa d'esame dopo la conferma dell'ammissione. Le tasse per il rilascio del diploma e l'iscrizione nel registro dei diplomati e delle diplomate ed eventuali spese per materiali saranno fatturate separatamente. Queste sono a carico delle candidate e dei candidati.

3.42 Alle candidate e ai candidati che si ritirano nei termini prescritti giusta la cifra 4.2 o che devono ritirarsi dall'esame finale per motivi giustificabili, l'importo versato sarà restituito con detrazione dei costi sostenuti.

3.43 Chi non supera l'esame finale, non ha diritto alla restituzione della tassa.

3.44 La tassa d'esame per candidate e candidati che ripetono l'esame finale è fissata dalla commissione QS che terrà conto del volume dell'esame.

3.45 Spese di viaggio, alloggio, vitto e assicurazione per l'esame finale sono a carico delle candidate e dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Chiamata

4.11 L'esame finale si tiene quando, dopo la messa in concorso, almeno 20 tra candidate e candidati soddisfano le condizioni di ammissione.

4.12 La candidata o il candidato può sostenere l'esame in una delle tre lingue ufficiali tedesco, francese o italiano.

4.13 La candidata o il candidato sono chiamati all'esame finale almeno 4 settimane prima dell'inizio. La chiamata contiene:

- a) il programma d'esame con informazioni sul luogo e l'orario dell'esame finale nonché sui mezzi ausiliari ammessi e da usare all'esame;
 - b) l'elenco delle esperte e degli esperti.
- 4.14 Le domande di ricusazione contro esperte ed esperti devono essere inoltrate alla commissione QS e motivate almeno 3 settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione prende i necessari provvedimenti.
- 4.2 Ritiro**
- 4.12 Candidate e candidati possono ritirare l'iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Più tardi un ritiro è possibile solo in presenza di un motivo giustificabile. Sono considerati motivi giustificabili, in particolare:
- a) gravidanza;
 - b) malattia o incidente;
 - c) caso di decesso tra le persone più strette;
 - d) servizio militare, civile e di protezione civile non previsti.
- 4.23 Il ritiro deve essere comunicato e documentato senza indugi alla commissione QS.
- 4.3 Mancata ammissione ed esclusione**
- 4.31 Candidate e candidati, che forniscono consapevolmente false informazioni sulle condizioni d'ammissione, inviano attestati di competenza non acquisiti personalmente o cercano in altro modo di ingannare la commissione QS, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 Dall'esame finale è escluso chi
- a) fa uso di mezzi ausiliari non permessi;
 - b) contravviene gravemente alla disciplina d'esame;
 - c) cerca di ingannare le esperte e gli esperti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere ordinata dalla commissione QS. Prima che la decisione sia passata in giudicato, la candidata o il candidato ha diritto di concludere, con riserva, l'esame finale.
- 4.4 Vigilanza sull'esame, esperte ed esperti**
- 4.41 Almeno una persona esperta addetta alla vigilanza sorveglia lo svolgimento degli esami scritti. Essa annota per iscritto le sue osservazioni.
- 4.42 Almeno due esperte o esperti valutano i compiti d'esame scritti e stabiliscono assieme il voto.
- 4.43 Almeno due esperte o esperti tengono gli esami orali, prendono annotazioni sul colloquio d'esame nonché sullo svolgimento dell'esame, valutano le prestazioni e fissano assieme un voto.
- 4.44 Parenti e superiori attuali o precedenti, collaboratrici e collaboratori della candidata o del candidato si astengono dal partecipare come esperte o esperti all'esame. Almeno una delle esperte o uno degli esperti non deve essere stata una docente o un docente ai corsi o alle ripetizioni preparatorie per l'esame finale.
- 4.5 Conclusione e riunione voti**
- 4.51 La commissione QS decide, in una riunione che segue immediatamente l'esame, se l'esame è stato o non superato. Le rappresentanti e i rappresentanti dell'UFFT saranno invitati per tempo alla seduta.

- 4.52 Docenti ai corsi di preparazione, parenti e attuali o precedenti superiori, collaboratrici e collaboratori della candidata o del candidato si astengono dal partecipare alla decisione sull'assegnazione del diploma.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

- 5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti modulari d'esame:

Elemento d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Tesi di diploma	scritta	eseguita precedentemente
2 Presentazione e colloquio professionale relativo alla tesi di diploma	orale	50 min.
3 Studio di un caso tipo	orale	70 min (incl. 30 min. di preparazione)

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in posizioni. Questa suddivisione è determinata dalla commissione QS.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 Le disposizioni particolareggiate sull'esame finale sono elencate nella guida al regolamento d'esame, giusta la cifra 2.21 lettera a.
- 5.22 La commissione QS decide sull'equipollenza di parti d'esame già sostenute o sui moduli di altre formazioni, nonché sull'eventuale dispensazione da rispettive parti d'esame contenute nel presente regolamento d'esame.

6 VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI VOTI

6.1 In generale

La valutazione dell'esame finale rispettivamente delle singole parti d'esame avviene mediante voti. Sono applicabili le disposizioni della cifra 6.2 e della cifra 6.3 del regolamento d'esame.

6.2 Valutazione

- 6.21 I voti delle singole posizioni sono valutati con note intere e mezze note, giusta la cifra 6.3.

- 6.22 Il voto di una parte dell'esame corrisponde alla media dei rispettivi voti della posizione. Il voto è arrotondato a una posizione decimale. Se la modalità di valutazione senza posizioni conduce direttamente al voto della parte dell'esame, allora questo viene assegnato conformemente alla cifra 6.3.
- 6.23 Il voto totale dell'esame finale corrisponde alla media dei voti delle singole parti dell'esame. È arrotondato a una posizione decimale.

6.3 Voti

Le prestazioni sono valutate con voti da 6 a 1. Il voto 4 e superiori contraddistinguono prestazioni sufficienti. Voti intermedi differenti ai mezzi voti non sono ammessi.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e conferimento del diploma

- 6.41 L'esame finale è superato quando nessuna parte dell'esame è stata valutata con un voto inferiore al 4.0.
- 6.42 L'esame finale è considerato non superato quando la candidata o il candidato:
- a) non ha ritirato in tempo debito l'iscrizione;
 - b) non si è presentata/o senza motivo giustificabile;
 - c) si è ritirata/o dopo l'inizio senza un motivo giustificabile;
 - d) deve essere esclusa/o dall'esame.
- 6.43 La commissione QS decide unicamente in base alle prestazioni fornite sul superamento dell'esame finale. Chi ha superato l'esame, riceve il diploma federale.
- 6.44 La commissione QS rilascia a ogni candidata e a ogni candidato un certificato sull'esame finale. Esso contiene come minimo:
- a) una conferma sugli attestati di competenza o sui certificati di equipollenza richiesti;
 - b) i voti delle singole parti dell'esame e il voto totale dell'esame finale;
 - c) il superamento o no dell'esame finale;
 - d) in caso di mancato conferimento del diploma, un'indicazione sui rimedi giuridici.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale, può ripetere l'esame due volte.
- 6.62 Gli esami di ripetizione comprendono solo quelle parti dell'esame nelle quali la prestazione era stata insufficiente.
- 6.53 Per l'iscrizione e l'ammissione valgono le stesse condizioni come per il primo esame finale.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 Il diploma federale è emesso su incarico della commissione QS e dell'UFFT e firmato dalla sua direttrice o direttore e dalla presidentessa o presidente della commissione QS.
- 7.12 Le diplomate e i diplomati hanno il diritto di usare il seguente titolo protetto:

- Direttrice / Direttore d'istituzione sociale e sociosanitario diplomato/a

- **Diplomierte Institutionsleiterin / Diplomierter Institutionsleiter im sozialen und sozialmedizinischen Bereich**
- **Directrice / Directeur d'institution sociale et médico-sociale diplômé/e**

La traduzione in inglese consigliata è Social Manager with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training.

7.13 I nomi delle diplomate e dei diplomati vengono iscritti in un registro gestito dall'UFFT.

7.2 Ritiro del diploma

7.21 L'UFFT ha la facoltà di revocare un diploma acquisito illegalmente. Resta riservata un'eventuale azione penale.

7.22 La decisione dell'UFFT può essere impugnata al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro decisioni della commissione QS, concernenti il rifiuto di ammissione all'esame finale o di rilasciare il diploma, può essere fatto ricorso all'UFFT entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso deve contenere le conclusioni della ricorrente o del ricorrente e le rispettive motivazioni.

7.32 L'UFFT decide sul ricorso in prima istanza. La sua decisione può essere impugnata al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DEI COSTI DELL'ESAME

8.1 Su richiesta della commissione QS, l'ente finanziatore fissa le tariffe, in base alle quali vengono indennizzati i membri della commissione QS, le esperte e gli esperti nonché gli specialisti incaricati.

8.2 L'ente finanziatore si assume i costi dell'esame, nella misura in cui questi non siano coperti dalla tassa d'esame, dal contributo federale e da altre sovvenzioni.

8.3 Dopo concluso l'esame, la commissione QS invia all'UFFT, conformemente alla direttiva, un rendiconto economico dettagliato. L'UFFT calcola su questa base il contributo federale per l'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Revoca del diritto attuale

Il regolamento del 20 ottobre 1997, concernente l'esame professionale superiore per direttrici e direttori di istituzioni, è revocato.

9.2 Disposizioni transitorie

9.21 Il primo esame finale in cui trova applicazione di questo regolamento d'esame ha luogo nell'anno 2013.

9.22 Negli anni 2011 e 2012 ha luogo un esame conforme alle disposizioni del regolamento del 20 ottobre 1997.

9.23 Nell'anno 2013, le ripetenti e i ripetenti possono presentarsi alla 1a o 2a ripetizione dell'esame in base al vecchio regolamento.

9.24 Le direttrici e i direttori di istituzioni diplomati hanno il diritto di usare il nuovo titolo conforme alla cifra 7.12, appena sarà stato eseguito un primo esame finale conforme al presente regolamento d'esame. Non viene emesso un nuovo diploma.

9.3 **Entrata in vigore**

Questo regolamento d'esame entra in vigore con l'approvazione dell'UFFT.

10 **DECRETO**

Berna, li ██████

Otto Egli
Il dirigente
Agogis - Formazione professionale nel
settore sociale

Ivo Lötscher
L'amministratore
INSOS Istituzioni sociali svizzere per
persone handicappate

Monika Weder
La direttrice del settore della formazione
CURAVIVA Associazione degli istituti di
cura e sociali svizzeri

Bruno Umiker
Il direttore dell'istituto didattico ZfP
TERTIANUM AG

Stephanie Stauffacher
La Presidentessa
Berufsverband Fachperson Betreuung
Schweiz

Silvia Indermaur
Vicepresidentessa
curahumanis - associazione profes-
sionale per la cura e l'assistenza

Beat Chapuis
Il responsabile della formazione profes-
sionale
bvsm.ch Berufsverband Sozial-
Management Schweiz /
un gruppo professionale nazionale
dell'ASQ

Questo regolamento d'esame viene ratificato.

Berna, ...

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA

La direttrice

Prof. Dr. Ursula Renold